
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione agli atti esecutivi: le nullità procedurali precedenti alla vendita vanno fatte valere prima che la vendita abbia luogo

Alla luce dell'art. 2929 c.c. (per cui: a. eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore precedente; b. gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione), il debitore deve attivarsi per far valere eventuali nullità procedurali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta. Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.2.2015, n. 2472

...omissis...

Motivi della decisione

Con tre motivi il ricorrente censura la statuizione con la quale il tribunale di Bari - senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, successivamente alla autorizzazione alla presentazione della querela di falso da parte del G.I. e l'espletamento della relativa istruttoria - ha ritenuto irrilevante l'accertamento della falsità e conseguentemente inammissibile la querela che aveva come oggetto un atto, - l'avviso di ricevimento della raccomandata, inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - che, nel panorama processuale dell'epoca (anteriore alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost.), non rilevava ai fini del perfezionamento della notificazione, realizzato con il compimento delle altre formalità previste dalla norma; in particolare, con il semplice invio.

Ora, per potere entrare nel merito delle questioni poste dal ricorso in relazione all'ammissibilità della querela, appare preliminare risolvere la questione, il cui rilievo è officioso (Cass. 10.1.2003 n. 193) dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi; e ciò per l'applicabilità in tal caso della norma contenuta nell'art. 2929 c.c., per la quale eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione).

Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedurali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.

A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell'aggiudicatario e del creditore.

E ciò in nome della tutela del terzo di buona fede, e dell'affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e della certezza dei rapporti giuridici.

Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta.

Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente (in questo senso anche Cass. 27.8.2014 n. 18312).

Sul punto, val la pena di sottolineare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21110 del 2012 si sono pronunciate enunciando il principio di diritto per cui "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il

risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo".

Ora, nel caso in esame, l'opponente fa valere la nullità assoluta di tutti gli atti della procedura esecutiva "derivante dalla omessa notifica, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78, comma 2, dell'avviso di vendita che, pur risultando notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata n. xxxxxx spedita il 15/05/2007, riportava in calce all'avviso di ricevimento una firma del destinatario non corrispondente alla sua" (pag. 2 del ricorso).

Ebbene, un tale vizio, seppure sussistente, non sarebbe opponibile all'aggiudicatario in difetto di qualsiasi prova di un'eventuale collusione del terzo con il creditore procedente. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di xxx, sono poste a carico del ricorrente.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore xxxxxxxx che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
